



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

Prot. n.145/SIP/AR/dc-13

Roma, 28 giugno 2013

Caro Collega,

con l'occasione delle ultime consultazioni amministrative – che hanno visto il rinnovo dei Consigli Comunali e l'elezione di numerosi Sindaci – ritengo importante inviarti una nota per segnalarti le funzioni e le nuove responsabilità dei Comuni in materia di protezione civile e dei Sindaci Autorità comunali di protezione civile.

*Il Sindaco è l'autorità comunale di protezione civile. Il suo ruolo nel sistema nazionale è talmente centrale che il Prefetto Franco Gabrielli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha dichiarato che "se un candidato a Sindaco fosse consapevole delle sue responsabilità nell'ambito della protezione civile ci troveremmo di fronte ad un fenomeno di crisi vocazionale".*

Voglio sottolineare tre novità introdotte con il d.l. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge 100/2012 e dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (la cosiddetta *spending review*), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135:

1. al Sindaco spetta la direzione dei servizi in emergenza che insistono sul territorio del Comune oltre che il tradizionale ruolo di coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione,
2. i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con il piano di protezione civile,
3. il servizio comunale di protezione civile è funzione fondamentale del Comune.

Già da questi brevi cenni emerge chiaramente quanto la materia trattata sia importante e complessa. Spero quindi di farti cosa gradita inviandoti in allegato due schede di sintesi sul ruolo attuale di Sindaci e sulle competenze dei Comuni nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile. **Particolare attenzione merita la scheda 1** relativa al ruolo dei Comuni e dei Sindaci nell'ambito del modello organizzativo per la gestione dell'emergenza.

Per eventuali ulteriori approfondimenti, Ti invito a consultare il capitolo dedicato dalla *Guida normativa 2013* dell'AnCI e i materiali di approfondimento delle apposite pagine web che l'Associazione ha voluto realizzare all'indirizzo [www.protezionecivile.anci.it](http://www.protezionecivile.anci.it) oltre che gli uffici dell'Area Sicurezza, Infrastrutture e Protezione civile dell'ANCI scrivendo a [protezionecivile@anci.it](mailto:protezionecivile@anci.it)

Nell'augurarti buon lavoro, colgo l'occasione per inviare i miei più cordiali saluti.

Il Delegato Protezione Civile  
Sindaco di Perugia  
*Wladimiro Boccali*

ALL.: Schede di sintesi

**Ai Sindaci dei Comuni italiani**

LORO SEDI

<b>Scheda 1</b>	<i>Il ruolo dei Comuni e dei Sindaci nell'ambito del modello organizzativo per la gestione dell'emergenza</i>
<b>Scheda 2</b>	<i>Il ruolo attuale dei Comuni nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile</i>

<b>Per ulteriori approfondimenti</b>
<b>Legge 24 febbraio 1992, n. 225</b> – <i>Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile</i>
<b>Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112</b> – <i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>
<b>Legge 9 novembre 2001, n. 401</b> – <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile</i>
<b>Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 3 dicembre 2008</b> – <i>Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze</i>

Si ricorda inoltre che per eventuali ulteriori chiarimenti o approfondimenti, è possibile rivolgersi agli uffici dell'Area Sicurezza, Infrastrutture e Protezione civile dell'ANCI via mail all'indirizzo [protezionecivile@anci.it](mailto:protezionecivile@anci.it).

L'Ufficio Protezione Civile dell'ANCI porta avanti un programma di lavoro che si articola su tre attività principali:

- 1) monitoraggio e intervento politico sulle novità normative che incidono, direttamente o indirettamente, sull'attività di salvaguardia dei beni e delle persone dal rischio derivante da calamità naturale,
- 2) informazione e supporto a Sindaci e Amministrazioni comunali relativamente a loro ruolo e funzioni nel sistema nazionale di protezione civile,
- 3) intervento a supporto dei Comuni interessati da situazioni di emergenza.

Il 24 maggio u.s. l'ANCI ed il Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno stipulato un apposito Protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare un programma d'azione comune per la diffusione della conoscenza e la cultura della Protezione Civile e alla realizzazione di attività di carattere formativo, operativo e tecnico utili ad assicurare sempre più efficaci ed efficienti interventi di protezione civile.

A tal fine, Anci e Dipartimento si impegnano a 1) confrontarsi, nell'ambito dei rispettivi ruoli istituzionali, sui temi e sugli obiettivi di protezione civile, 2) rafforzare la comunicazione istituzionale al fine di garantire una costante diffusione delle informazioni sulle tematiche di protezione civile, 3) promuovere, sul territorio, la diffusione della conoscenza degli atti e degli adempimenti di protezione civile, 4) sostenere azioni territoriali volte alla diffusione e alla promozione della cultura di protezione civile e dello sviluppo delle buone pratiche, con particolare riferimento alle problematiche di più urgente attualità del settore, quali la pianificazione d'emergenza comunale e la continuità amministrativa.

Anche nell'ambito di questo programma, l'ANCI organizza seminari formativi, informativi e di aggiornamento inerenti lo sviluppo delle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, la promozione del volontariato di protezione civile e della pianificazione comunale e intercomunale. Tra questi si segnala il *Convegno Nazionale dei Comuni sulla Protezione Civile "Codice Rosso"* che si tiene ogni anno in occasione dell'Assemblea nazionale dell'ANCI.

**IL RUOLO DEI COMUNI E DEI SINDACI NELL'AMBITO DEL  
MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA**

La Direttiva del 3 dicembre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", si pone fra gli obiettivi quello di garantire il tempestivo e costante flusso delle informazioni tra tutti i soggetti coinvolti e quello di ottimizzare le capacità di allertamento, attivazione ed intervento del sistema di protezione civile nel suo complesso.

La stessa Direttiva descrive, al Capitolo 2, il "Modello organizzativo per la gestione dell'emergenza", precisando e confermando fra l'altro che, per quanto concerne il **ruolo dei Comuni e dei Sindaci**:

*«... la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla **struttura locale, a partire da quella comunale**, preferibilmente attraverso l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale. Tenuto conto che il nostro territorio è caratterizzato da un numero elevato di piccole realtà municipali, è necessario che in fase di pianificazione di emergenza sia garantito da parte delle amministrazioni provinciali e regionali un particolare e adeguato supporto ai Sindaci di tali comuni, affinché possano efficientemente organizzare le proprie strutture per la gestione delle emergenze.»*

*«A livello comunale, così come previsto dall'art.15 commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza» (...).*

La Direttiva dedica particolare attenzione al ruolo fondamentale dei **livelli locali** nell'assicurare il primo soccorso e l'assistenza alla popolazione, ma anche all'importanza di operare, sin dalle primissime fasi dell'emergenza, in sinergia con tutte le altre strutture interessate.

Nell'ambito del capitolo 2 della Direttiva, dedicato al "Modello organizzativo per la gestione dell'emergenza", particolare importanza riveste la precisazione sul **ruolo del Sindaco**, che come previsto dall'art.15 commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, *assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza.*

*In particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il **Sindaco**, attraverso il personale della sua struttura comunale e chiedendo l'ausilio delle componenti e strutture di protezione civile presenti ed operanti sul territorio (vigili del fuoco, forze di polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, volontariato locale) e con il supporto di ditte ed aziende private, provvede a:*

- *l'individuazione della sede più idonea per l'ubicazione del centro operativo comunale, delle aree di attesa e delle aree di ricovero della popolazione (laddove non prevista già in fase di pianificazione dell'emergenza);*
- *l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendone l'evacuazione;*
- *l'assistenza sanitaria ai feriti;*
- *la distribuzione dei pasti e l'assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione "senza tetto";*
- *la continua informazione alla popolazione sulla situazione e sui comportamenti da adottare anche attraverso l'attivazione di uno sportello informativo comunale;*
- *il controllo della viabilità comunale con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio;*
- *il presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento.*

La stessa Direttiva, nel tenere conto che il territorio italiano è caratterizzato da un numero elevato di piccole realtà municipali (quasi 7.000 Comuni hanno meno di 10 mila abitanti e oltre 5.500 hanno meno di 5 mila abitanti), dà indicazioni perché *sia garantito da parte delle amministrazioni provinciali e regionali un particolare e adeguato supporto ai Sindaci di tali comuni, affinché possano efficientemente organizzare le proprie strutture per la gestione delle emergenze.*

## **IL RUOLO ATTUALE DEI COMUNI NELL'AMBITO DEL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

### **Il sistema nazionale di protezione civile**

La Legge 24 febbraio 1992 n. 225, come modificata ed integrata con la Legge 12 luglio 2012 n. 100 di conversione del D.L. 15 maggio 2012 n. 59, istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo causato da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; all'art.2 della legge gli eventi e gli ambiti di competenza sono distinti in:

- a) eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione ordinaria;
- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

L'art. 3 della citata Legge 225/92 classifica come compiti di protezione civile le seguenti attività:

- a) la previsione, consistente nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
- b) la prevenzione, consistente nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione;
- c) il soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi, ogni forma di prima assistenza;
- d) il superamento dell'emergenza, consistente unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

L'art. 6 della Legge 225/92 precisa che i soggetti competenti (amministrazioni dello Stato, Regioni, province, comuni e comunità montane) provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, all'attuazione delle attività di protezione civile, con il concorso di enti pubblici, istituti e gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. L'art.11 classifica le organizzazioni di volontariato tra le strutture operative di protezione civile.

### **Il ruolo del Sindaco e dei Comuni**

Funzioni, compiti e responsabilità del Sindaco sono riportati all'art. 15 della stessa Legge 225/92, come modificata ed integrata dalla Legge 100/2012, che attribuisce al **Sindaco il ruolo di autorità comunale di protezione civile.**

Il comma 3 dell'art. 15 stabilisce infatti che: ***"Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale."***

Anche nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile vale l'applicazione dei principi di *sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza*, che trovano riscontro, nell'ordinamento italiano, nell'art. 118 della Costituzione.

Il Decreto Legislativo 31.03.1998 n.112, all'art. 108 del capo VIII – protezione civile – ha stabilito che tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art.107 - funzioni mantenute dallo stato -, sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare, **attribuisce ai comuni** quelle relative a:

- a. attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
- b. adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c. predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste del D.Lgs. 267/2000, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- d. attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e. vigilanza sull'attuazione da parte di strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- f. utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Con la Legge 3 agosto 1999, n. 265, inoltre il **Sindaco assume "le competenze del Prefetto in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970 n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66"**.

## **Rischi del territorio e Piano comunale di protezione civile**

Il riordino della protezione civile operato con la Legge 12 luglio 2012 n. 100 di conversione del D.L. 15 maggio 2012 n. 59, ha sancito definitivamente che i comuni provvedano alla redazione del proprio piano di emergenza: l'art. 15 infatti prevede, recependo il dettato del D.Lgs. 112/98, che **i Comuni si dotino del Piano entro 90 gg. dall'entrata in vigore della Legge**, approvando detto documento con un'apposita delibera consiliare (comma 3-bis), verificando ed aggiornando periodicamente i contenuti e trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo ed alla provincia territorialmente competenti (comma 3-ter).

Il comma 6 dell'art. 3 della medesima legge, stabilisce infine che: **"I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile."**

In relazione al **rischio meteoidrogeologico ed idraulico**, con il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, è divenuto obbligatorio lo strumento di pianificazione comunale per i comuni interessati dalla perimetrazione di aree ad elevato rischio idrogeologico. Obbligo ribadito dal T.U. dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (artt. 67 e 175) che ha stabilito, fra l'altro, che entro sei mesi dall'individuazione delle aree a rischio operata dall'Autorità di Bacino competente per territorio, gli organi di protezione civile provvedano a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico -con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale- **i piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva** (art. 67 comma 5).

Per quanto concerne il **rischio incendi boschivi**, la Legge 21.11.2000, n. 353, all'art. 4 comma 5, fa obbligo ai comuni di attuare le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni; l'art.6 della stessa legge, fa carico anche agli enti locali, di promuovere, ai sensi della Legge 7.6.2000, n.150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio e alle norme

comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo; l'art. 8, comma 3, della citata Legge 353/2000, prevede che l'attività di previsione e prevenzione deve essere attuata dagli enti gestori delle aree naturali protette, (...secondo il piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi...) o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni. Inoltre, l'art. 10 comma 2, incarica i comuni di provvedere, entro 90 giorni dalla data di approvazione del piano regionale (art. 3, comma 1), a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato e ad aggiornare il suddetto catasto annualmente. L'art. 1 comma 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007 n. 3606 ha imposto ai Sindaci dei Comuni i cui territori fossero stati percorsi dal fuoco la predisposizione di piani comunali di emergenza che tenessero conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione.

In relazione al **rischio incidente rilevante**, il decreto legislativo 17.08.1999 n. 334, per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori ai limiti fissati dal decreto stesso, fa carico al prefetto di predisporre il piano di emergenza esterno allo stabilimento e di coordinarne l'attuazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione con la popolazione e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente; nell'art. 22 comma 4, il decreto fa carico ai comuni, dove sono localizzati gli stabilimenti soggetti a notifica, di informare la popolazione interessata sulla base delle notizie fornite dal gestore, ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello stesso decreto.

Per la prevenzione del **rischio sismico**, l'articolo 11 della Legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, ha previsto il finanziamento di interventi su tutto il territorio nazionale, per la mitigazione del rischio attraverso il rafforzamento e l'adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche, anche attraverso studi di microzonazione sismica. L'attuazione dell'art.11, grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è affidata al Dipartimento della Protezione Civile, nel rispetto di standard e criteri condivisi con le Regioni e Province autonome. L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4007/12, che regola l'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 11 della Legge 77/2009 (Fondo nazionale per la prevenzione del rischio sismico), ha introdotto inoltre l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, che viene condotta, in concomitanza agli studi di microzonazione sismica (MS), a livello comunale, anche se è possibile effettuarla anche a livello intercomunale.

## Funzione fondamentale e risorse finanziarie

Il decreto ministeriale 28 maggio 1993, individua, tra i **servizi indispensabili dei comuni**, anche i **servizi di protezione civile**, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica.

L'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ("pending review"), convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 annovera fra le **funzioni fondamentali dei comuni**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, anche l'attività, in ambito comunale, di **pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi** (lettera e. delle modificazioni apportate al comma 27 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122); e, modificando la disciplina in materia di gestione associata, il medesimo articolo prevede che tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) esercitino **obbligatoriamente in forma associata** la quasi totalità delle funzioni fondamentali e tra queste la funzione di protezione civile. A tal fine il decreto legge prevede un percorso graduale da concludersi entro il 31 dicembre 2013.

L'art. 149, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"), recita: «Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili».

L'art. 138, comma 16 della Legge 388 del 23.12.2000 ha istituito il "**Fondo Regionale di Protezione Civile**" ed indica le finalità del fondo stesso, come segue: «Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui

*all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il "Fondo regionale di protezione civile".» (omissis).*

Per la parte concernente il "potenziamento" del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, sono tutt'ora in corso in molte regioni le attività di definizione, di criteri e modalità di utilizzazione e ripartizione del Fondo stesso, basata sull'individuazione delle esigenze, sulla definizione delle priorità e sulla programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi.

Dal 2001 al 2008, il Fondo Regionale di Protezione Civile è stato alimentato annualmente, oltre che da risorse regionali, anche da risorse statali pari a circa 150 milioni di euro annue.

Le Finanziarie 2009, 2010, 2011 e 2012 non hanno stanziato risorse statali per alimentare il fondo.

Con il riordino della Protezione Civile operato dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100, è stato introdotto il comma 7 dell'art. 3 che precisa come alle attività di protezione civile previste dall'art. 3 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente, il comma 3-quater dell'art. 15, circa il livello comunale, ha specificato che dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo, riferiti alle attività di pianificazione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.